

STATUTO

Art. 1 (Denominazione)

L'Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo, in forma abbreviata "AIADC" (di seguito l'Associazione), dando atto dell'evoluzione avvenuta nella propria composizione sociale, ha modificato la propria denominazione, a far data dall'11 marzo 2014, in **Associazione Italiana Professionisti Collaborativi**, pur mantenendo il nome "AIADC". L'associazione è aperta all'adesione dei professionisti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente statuto e che abbiano tutti conseguito una formazione di base alla Pratica Collaborativa secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International Academy of Collaborative Professionals, con sede in Phoenix (Arizona, USA).

Art. 2 (Sede)

2.1) L'Associazione ha sede a Milano in Corso di Porta Romana, 100.

2.2) La sede potrà essere modificata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo, che di preferenza la fisserà o presso il Presidente in carica o presso il Tesoriere, se nominato.

2.3) Del cambiamento di sede verrà data pubblicità sul sito internet dell'Associazione.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 (Finalità)

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- a)** promuovere e diffondere la cultura della Pratica Collaborativa quale processo alternativo di risoluzione dei conflitti in ogni campo del diritto, con particolare riguardo ai conflitti familiari;
- b)** organizzare l'approfondimento della Pratica Collaborativa anche mediante gruppi di lavoro (*Practice Group*), costituiti su base regionale o locale a seconda delle esigenze territoriali, tra i professionisti che si avvalgono di tale metodo di soluzione dei conflitti, al fine di un confronto e scambio delle reciproche esperienze e della elaborazione di prassi condivise;
- c)** organizzare incontri nazionali ed internazionali, seminari, giornate di studio, conferenze, convegni, e ogni altra forma di comunicazione anche informatica per la diffusione della Pratica Collaborativa;
- d)** organizzare corsi di formazione alla Pratica Collaborativa e di aggiornamento specialistico in materia.

Art. 5 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi volontari dei soci, da eventuali contributi e donazioni di enti pubblici e privati o di persone fisiche, da beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'associazione.

L'Associazione si finanzia con le quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, i contributi annuali dei Soci sostenitori, di istituzioni ed enti pubblici e privati, le donazioni di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, i proventi derivanti da specifici progetti, i contributi straordinari derivanti dalle attività di consulenza e di servizi svolte a favore dei soci o di terzi, i proventi derivanti dall'organizzazione di eventi culturali e formativi.

L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 6

(Soci: acquisto della qualità di socio; diritti e doveri; esclusione, decadenza e recesso)

6.1) Tipologie di soci

I Soci possono essere:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci onorari;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione AIADC – Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo in data 25 marzo 2010, approvato con atto ai rogiti del notaio Galizia rep. n. 407682/11678, e i soci indicati nel verbale del Consiglio Direttivo in data 24 maggio 2010.

Sono Soci onorari coloro che saranno ritenuti tali per delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, in considerazione del loro particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

Possano essere Soci ordinari:

- a) avvocati che siano iscritti all'albo e abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International Academy of Collaborative Professionals, con sede in Phoenix (Arizona, USA);
- b) commercialisti che siano iscritti all'albo e abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International Academy of Collaborative Professionals, con sede in Phoenix (Arizona, USA);

c) psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, che siano iscritti ai rispettivi albi di appartenenza e abbiano conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International Academy of Collaborative Professionals, con sede in Phoenix (Arizona, USA);

d) mediatori familiari che abbiano conseguito una formazione secondo gli standard riconosciuti a livello europeo, da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo, e abbiano altresì conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International Academy of Collaborative Professionals, con sede in Phoenix (Arizona, USA);

e) coach, mediatori, facilitatori della comunicazione, esperti di gestione dei conflitti e di negoziazione che abbiano una formazione secondo standard riconosciuti validi dal Consiglio Direttivo e abbiano altresì conseguito una formazione alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International Academy of Collaborative Professionals, con sede in Phoenix (Arizona, USA).

Sono Soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che, pur non praticando la Pratica Collaborativa e non essendo compresi negli elenchi dei professionisti collaborativi diffusi al pubblico, abbiano finanziato l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti, e intendano sostenerne l'attività.

I soci fondatori e i soci ordinari hanno uguale diritto elettorale attivo e passivo.

6.2) Ammissione

È condizione per l'ammissione all'Associazione come socio ordinario e per il mantenimento della qualità di socio fondatore e/o ordinario l'obbligo di idonea assicurazione per la responsabilità professionale e il non aver avuto condanne definitive di natura deontologica o penale, in ogni caso fatta salva la valutazione del Consiglio Direttivo. Al momento della domanda d'iscrizione, e durante tutto il periodo di appartenenza all'Associazione, l'aspirante socio e/o socio dovrà autocertificare l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari o penali a suo carico che il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà ritenere impedimento all'iscrizione o al mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

L'ammissione all'Associazione come Socio ordinario o sostenitore è deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla domanda dell'aspirante socio. La richiesta d'iscrizione dovrà essere corredata dal CV dell'aspirante socio.

Ai fini dell'accettazione dell'aspirante socio il Consiglio Direttivo terrà conto di criteri quali l'esperienza effettiva maturata e la formazione specifica del candidato. In particolare per i professionisti di cui alle lettere c), d) ed e) il Consiglio Direttivo terrà conto della formazione ed esperienza nei seguenti settori:

- elementi di diritto e psicologia giuridica;
- psicologia dell'età evolutiva;
- psicoterapia relazionale della coppia e della famiglia;
- psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- tecniche di negoziazione;

- tecniche di comunicazione;
- psicologia dei gruppi.

6.3) Obblighi degli associati

I soci fondatori e ordinari devono rispettare i principi deontologici ed etici stabiliti dai rispettivi ordini professionali, nonché i principi e gli standard etici stabiliti dall'Associazione e da IACP – International Academy of Collaborative Professionals.

I soci fondatori e ordinari dell'associazione hanno il dovere di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 ed a partecipare in modo continuativo e attivo alla vita associativa, in particolare mediante la frequenza ai *Practice Group*. Tali soci sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione e al versamento della quota di adesione annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.4) Esclusione e recesso

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza, per giustificato motivo, dopo aver contestato al socio le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni che il socio avrà la facoltà di far pervenire al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

L'esclusione dall'Associazione non dà diritto al socio escluso di ottenere il rimborso della quota associativa versata.

Contro la decisione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 20 giorni dal ricevimento in forma scritta del provvedimento di esclusione. Il ricorso dovrà essere presentato presso la sede dell'Associazione, di persona o a mezzo di lettera raccomandata.

I Probiviri decideranno sul ricorso a maggioranza e la loro decisione sarà inoppugnabile e vincolante per le parti, ai sensi dell'art. 1349, secondo comma, c.c.

Costituiscono giusto motivo di esclusione, rimesso alla valutazione del Consiglio Direttivo:

- a)** l'aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o pregiudizievoli per la sua attività;
- b)** l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari alle norme deontologiche del proprio ordine di appartenenza e dallo stesso sanzionate;
- c)** l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari ai principi deontologici ed etici stabiliti dall'Associazione e/o ai Principi e agli Standard Etici approvati da IACP – International Academy of Collaborative Professionals;
- d)** l'esclusione dalle liste dei professionisti collaborativi pubblicate sul sito dell'Associazione o in altro materiale pubblicitario e/o divulgativo in ragione della mancata partecipazione ai *Practice Group* ai sensi dell'art. 7 del presente statuto per oltre due anni;
- e)** il mancato rinnovo di idonea polizza assicurativa di cui al punto 6.2.

Costituisce causa di automatica decadenza, senza necessità di alcuna delibera del Consiglio direttivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dalla scadenza della stessa debitamente comunicata al socio anche via mail.

Ogni associato ha diritto di recedere in qualunque momento dall'associazione, a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica indirizzata al Presidente. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota versata.

Art. 7 (Practice Group)

L'Associazione si articola territorialmente in *Practice Group* che riuniscono i professionisti formati alla Pratica Collaborativa e soci dell'associazione presenti sul territorio. I *Practice Group* possono avere estensione territorialmente variabile a seconda delle esigenze locali e sono costituiti su iniziativa dei soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ciascun *Practice Group* organizzerà incontri con cadenza mensile, per almeno otto incontri l'anno, favorendo la partecipazione mediante tempestiva comunicazione delle date degli incontri. Ciascun socio è tenuto a partecipare in modo continuativo e attivo al *Practice Group*, assumendosi la responsabilità della buona riuscita della sua organizzazione. E' richiesta la partecipazione ad almeno cinque incontri l'anno al fine di poter comparire negli elenchi dei professionisti collaborativi sul sito dell'Associazione e sul materiale pubblicitario e/o divulgativo della stessa.

Art. 8 (Organi)

Alle attività ed al funzionamento dell'Associazione sono preposti i seguenti organi:

- a)** l'Assemblea dei Soci;
- b)** il Presidente;
- c)** il Consiglio Direttivo;
- d)** il Tesoriere, se nominato;
- e)** il Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto dalla maggioranza dei soci;
- f)** il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 (Assemblea)

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari, in regola con le quote associative annuali.

È l'organo deliberante dell'Associazione.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a)** approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- b)** deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- c)** proporre argomenti di studio e di ricerca d'interesse dell'Associazione;

- d)** eleggere, ogni due anni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- e)** eleggere, ogni due anni, se richiesto dalla maggioranza dei soci, i componenti del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio stesso;
- f)** eleggere, ogni due anni, il Collegio dei Probiviri;
- g)** deliberare sulle modifiche di statuto;
- h)** deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare liquidatori;
- i)** deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice, fax o posta elettronica, inviata ai soci di norma almeno trenta giorni prima della data fissata, e di almeno quindici giorni nel caso di urgenze. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida quando sia presente in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi; sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza dei votanti (metà più uno). E' fatta salva la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio oltre che le modifiche statutarie.

Hanno elettorato attivo e passivo solo i soci che risulteranno iscritti all'associazione almeno 60 giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio il quale non potrà avere più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità d'iscrizione alla Associazione e, in caso di parità, dal più anziano.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

10.1) Funzioni

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo generale dell' Associazione attraverso l'attuazione di attività, programmi culturali e progetti formulati in base alle finalità dell'art. 4 e approvati annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell' Associazione per il biennio in corso, secondo quanto disposto dall'articolo 11, e il Presidente Eletto per il biennio successivo. Allo scadere del primo biennio di presidenza il Presidente assumerà di diritto la carica di Past President e rimarrà componente di diritto del Consiglio direttivo per il biennio successivo, senza ulteriore possibilità di rielezione come componente dello stesso Consiglio Direttivo, se non decorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico. Il Presidente Eletto assumerà la presidenza allo scadere del biennio. Il nuovo Consiglio Direttivo formato dal Past President, dal

Presidente in carica e dai consiglieri eletti dall'Assemblea eleggerà il nuovo Presidente Eletto per il biennio successivo;

b) nomina, se ritenuto opportuno, un Tesoriere anche al di fuori del Consiglio Direttivo;

c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

d) delibera l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali (art. 4 – Finalità);

e) prepara il bilancio preventivo e predispose il rendiconto consuntivo che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

f) può istituire commissioni e/o un Comitato Scientifico, che riferiscano al Consiglio stesso;

g) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;

h) delibera sull'esclusione dei Soci;

i) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;

l) approva la costituzione dei *Practice Group*.

10.2) Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da undici componenti di cui sette avvocati, due commercialisti e due professionisti appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), d) e) dell'art. 6.1.

L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea avverrà sulla base di tre liste, rappresentative delle tre categorie professionali ammesse a partecipare all'Associazione: avvocati, commercialisti e professionisti appartenenti alle categorie di cui alle lettere c), d) e) dell'art. 6.1.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci iscritti all'Associazione da almeno 2 anni nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, durano in carica per due anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi salvo il caso di nomina a Presidente Eletto per il biennio successivo, nel quale caso si applica la disciplina di cui all'art. 11.

In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo può sostituirlo per cooptazione.

In caso di cessazione per scadenza del termine, i componenti del Consiglio Direttivo cessati rimangono in carica in regime di *prorogatio* sino alla loro sostituzione.

Chi voglia candidarsi come membro del Consiglio Direttivo è tenuto a presentare la propria candidatura via mail all'Associazione almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, e tale candidatura, unitamente al profilo professionale, verrà resa nota ai soci mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ordinerà i candidati secondo le categorie professionali di appartenenza e ogni associato potrà esprimere le proprie preferenze per un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere nell'ambito di ciascuna delle tre liste espresse dalle categorie professionali rappresentate.

I candidati di ciascuna lista verranno ordinati in base al numero di voti ottenuti e tra quelli di ciascuna lista verranno eletti quelli che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

10.3) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno quattro volte l'anno, per deliberare in ordine all'attività associativa, ai bilanci e all'ammontare delle quote sociali annuali.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, personale o anche tramite conference call.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, secondo la volontà manifestata dal Presidente.

Art. 11 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere dello stesso. In caso d'impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assolve dal Presidente Eletto per il biennio successivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere riconfermato se non decorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

Si richiama quanto stabilito all'art. 10.

Se non è nominato un Tesoriere, il Presidente svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa, avendo poteri di firma ai sensi di legge; in particolare è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria

Art. 12 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo.

Se nominato, e con decorrenza dalla nomina, il Tesoriere svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa e il Presidente può attribuirgli poteri di firma. In particolare il Tesoriere è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Egli è nominato preferibilmente tra i soci che siano commercialisti o revisori contabili. Dura in carica due anni, salva revoca, e può essere riconfermato.

Art. 13 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove fosse richiesto dalla maggioranza dei soci, è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori, che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea, fra soci iscritti da almeno due anni, di cui tre avvocati, un commercialista e un professionista appartenente alle categorie di cui alle lettere c), d) e) dell'art. 6.1.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, sul ricorso degli esclusi, su ogni controversia tra soci e organi associativi e su quanto attiene all'interpretazione e all'osservanza del presente statuto. Le decisioni dei Probiviri sono assunte a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 15 (Incompatibilità)

Il Presidente, il Presidente Eletto e il Tesoriere, se nominato, non possono essere presidenti di altra associazione professionale e/o di categoria.

Art. 16 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17 (Disciplina transitoria)

Le norme del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione, con la precisazione che coloro che erano soci giovani diventano di diritto,

e senza necessità di integrare la quota già versata, soci ordinari.